

DECRETO DIRIGENZIALE N. 528 del 29 luglio 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ECOLOGIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, DISINQUINAMENTO, PROTEZIONE CIVILE SETTORE ECOLOGIA - Programma triennale di monitoraggio marino costiero della Campania - Regolamentazione delle attività. Con allegati.

PREMESSO

- che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per la Protezione della Natura, in applicazione della legge 31 dicembre 1982 n. 979 “Disposizioni per la Difesa del Mare” ha svolto a partire dal triennio 1996-1999 e fino al 31.01.07 attività di monitoraggio delle acque marino- costiere, tramite convenzioni con le Regioni;
- che per assicurare il prosieguo delle predette attività di monitoraggio, relative alle acque marino-costiere della Campania, il 17.10.07 è stata sottoscritta una nuova Convenzione triennale tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Campania;
- che l'articolo 5 della cennata Convenzione prevede la possibilità per la Regione di avvalersi di soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati;
- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2252 del 21.12.07 sono state affidate all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania le attività tecnico-scientifiche del programma di monitoraggio delle acque marino-costiere e, nel contempo, sono stati affidati al Settore Ecologia gli adempimenti amministrativo-contabili connessi alla realizzazione del medesimo programma di monitoraggio e gli adempimenti conseguenti;
- che con Decreto Dirigenziale dell'AGC 05 del 6.12.07, n. 275, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti connessi all'attività di monitoraggio, presso il Settore Ecologia è stato costituito un Gruppo di lavoro ad hoc;
- che con Decreto Dirigenziale dell'AGC 05 del 10.06.2008, n. 382, è stato approvato lo schema di convenzione, tra la Regione Campania e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, per regolare l'espletamento delle attività tecnico-scientifiche affidate all'ARPAC per la realizzazione del Programma di che trattasi;
- che tale schema di convenzione con nota del 10.6.2008, prot. n. 491119, è stato trasmesso al Settore Atti Sottoposti a Registrazione ai fini della successiva sottoscrizione;

TENUTO CONTO che il Settore Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti dell'A.G.C. 02, da ultimo con nota del 01.7.2008, prot. n. 562727, ha ravvisato nel ricorso allo strumento convenzionale una potenziale criticità derivante dalla natura dell'ARPAC quale ente strumentale della Regione Campania, ed ha sostanzialmente proposto una soluzione di tipo provvedimentale;

RITENUTO,

- di dover pertanto rettificare in parte qua il Decreto Dirigenziale dell'AGC 05 n. 382 del 10.06.2008, prevedendo di regolare le attività tecnico-scientifiche di monitoraggio dell'ambiente marino costiero, affidate all'ARPAC con Deliberazione di Giunta regionale n. 2252 del 21.12.07, mediante un apposito regolamento accluso ad un provvedimento, in luogo dell'originario schema convenzione;
- di dover approvare il regolamento delle predette attività di competenza dell'ARPAC, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI

- La convenzione tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Regione Campania;
- La D.G.R.C. n. 2252 del 21.12.07;
- Il parere 0006/05-01/2008 del Settore Consulenza Legale e Documentazione espresso con nota n. 0080202 del 28.1.2008;
- Il Decreto Dirigenziale dell'AGC 05 n. 382 del 10.06.2008

- Le note del Settore Atti Sottoposti a Registrazione dell'AGC 02 e del Settore Ecologia dell'AGC 05, rispettivamente, prott. nn. 2008.0494119 del 10.06.08, 0506517 del 12.06.08, 0531390 del 20.06.08, 0553125 del 27.06.08 e 0562727 del 01.07.08,

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'unità organizzativa del Settore Ecologia e dall'attestazione di regolarità della stessa attestata dal funzionario istruttore con l'apposizione della sigla sul frontespizio del presente provvedimento,

DECRETA

per le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate

- di approvare il regolamento delle attività affidate all'ARPAC con Deliberazione di Giunta regionale del 21.12.07, n. 2252, con cui vengono disciplinate le modalità di attuazione del Programma triennale di monitoraggio dell'ambiente marino costiero, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
- di rettificare pertanto il Decreto Dirigenziale dell'AGC 05 n. 382 del 10.06.2008, limitatamente alla parte in cui prevede che le attività tecnico-scientifiche del Programma triennale di monitoraggio dell'ambiente marino costiero, affidate all'ARPAC con Deliberazione di Giunta regionale del 21.12.07, n. 2252, sono disciplinate con convenzione;
- di inviare il presente provvedimento al Coordinatore dell'A.G.C. 05, all'A.R.P.A.C e al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott. Antonio Carotenuto

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN “PROGRAMMA DI MONITORAGGIO PER IL CONTROLLO DELL’AMBIENTE MARINO COSTIERO PROSPICIENTE LA REGIONE CAMPANIA”.

**Art. 1
(Oggetto del Regolamento)**

Il presente Regolamento disciplina le attività tecnico-scientifiche per la realizzazione del Programma di Monitoraggio dell’Ambiente marino-costiero della Campania (d’ora in poi il Programma), per il triennio 2008/2011, affidato con la Delibera di Giunta Regionale del 21.12.2007, n. 2252, all’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Campania.

**Art.2
(Attività del Programma)**

Il Programma riguarda l’esecuzione di indagini sulle matrici ambientali acqua, comunità planctonica, microalghe bentoniche, sedimenti, mitili, comunità dei fondali – in alternativa comunità bentoniche di fondo mobile o praterie di Posidonia oceanica - e popolamenti a macroalghe dei fondali rocciosi.

Le indagini sulle matrici acqua, comunità planctonica, sedimenti, mitili e comunità dei fondali - in alternativa, comunità bentoniche di fondo mobile o praterie di Posidonia oceanica - sono condotte nelle seguenti aree marine:

1. Area antistante la foce del fiume Volturno (CE)
2. Area antistante la foce del fiume Sarno (NA)
3. Area antistante il Comune di Napoli (NA)
4. Area antistante il Comune di Portici (NA)
5. Area del golfo di Salerno (SA)
6. Area antistante Punta Tresino (SA)
7. Area compresa tra Punta degli Infreschi e Punta del Monaco (SA), che fungerà da area di controllo

La A.R.P.A.C. provvede ad individuare i transetti e/o i punti in corrispondenza dei quali effettuare i campionamenti in ciascuna delle suddette aree.

Tutte le indagini sono eseguite secondo le indicazioni e le modalità di cui agli **Allegati 1 e 1/bis**. Sono da considerare parte integrante del programma di monitoraggio gli esercizi di intercomparazione e di formazione.

**Art. 3
(Trasmissione dei dati)**

• I dati emersi nelle attività di monitoraggio sono trasmessi dall’A.R.P.A.C. alla Regione – Settore Ecologia, che provvederà a sua volta, al loro inoltro, per via telematica, al Ministero dell’Ambiente, attraverso la connessione diretta alla Banca Dati SI.DI.MAR., secondo la seguente tempistica, a decorrere dall’effettiva esecuzione del campionamento:

- | | |
|---|-------|
| • Variabili da indagare nella matrice acqua | 28 gg |
| • Variabili da indagare nella matrice comunità planctonica | 28 gg |
| • Variabili da indagare nella matrice microalghe bentoniche | 28 gg |
| • Variabili da indagare nella matrice sedimenti | 28 gg |
| • Variabili da indagare nella matrice mitili | 28 gg |
| • Variabili da indagare nelle comunità dei fondali - in alternativa, comunità bentoniche di fondo mobile o praterie di Posidonia oceanica | 58gg |
| • Variabili da indagare sui popolamenti e macroalghe dei fondali rocciosi | 58 gg |

Le indicazioni e le modalità di trasmissione dei dati sono riportati nell'**Allegato 2**.

La Regione, a seguito della verifica da parte del Ministero dei dati trasmessi, comunica mensilmente all'ARPAC eventuali inadempimenti, con le modalità previste dall'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 4 **(Risorse finanziarie e modalità di trasferimento)**

Per l'attuazione del Programma la Regione trasferirà alla A.R.P.A.C., con le modalità sotto indicate, per ogni anno di attività, la somma di **EURO 400.000,00 (quattrocentomila/00)**, che trova capienza sul capitolo di Bilancio n. 1360, U.P.B. n. 1.1.3, dell'esercizio finanziario 2008.

Ogni due mesi, a partire dalla data di inizio del monitoraggio, l'A.R.P.A.C. si obbliga a presentare alla Regione - Settore Ecologia, una relazione sullo stato di avanzamento delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute nel bimestre precedente, dietro presentazione di idonea relativa fatturazione. I rimborsi delle spese sostenute nel periodo di riferimento saranno corrisposte dalla Regione - Settore Ecologia, all'esito dell'istruttoria della predetta documentazione, effettuata dal Gruppo di Lavoro di cui al D.D. n. 275 del 06.12.07.

I fondi trasferiti all'A.R.P.A.C., quale corrispettivo per l'attività svolta, saranno gestiti autonomamente dall'Agenzia, secondo le proprie norme. Eventuali economie realizzate saranno restituite alla Regione o eventualmente compensate in detrazione nei finanziamenti successivi.

La Regione, per nessun motivo, procederà ad integrare i fondi concessi all'A.R.P.A.C. in caso di maggiorazione di spesa eccedente il trasferimento previsto.

Art. 5 **(Obblighi dell'A.R.P.A.C.)**

Per tutta la durata del Programma, l'A.R.P.A.C. esegue l'attività oggetto del presente Regolamento, in stretta collaborazione con la Regione, uniformandosi alle direttive impartite dalla Regione.

La Regione - Settore Ecologia, potrà richiedere all'A.R.P.A.C. tutta la documentazione ritenuta necessaria e potrà convocare i responsabili dell'attività al fine di concordare eventuali modifiche e integrazioni che dovessero risultare opportune.

L' A.R.P.A.C. si obbliga a:

- ❑ redigere rapporti periodici per certificare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto previsto dal Regolamento;
- ❑ attenersi, in ogni fase del lavoro, a quanto indicato nel presente atto e quindi ad uniformarsi alle indicazioni della Regione per eventuali variazioni da apportare.

Per ciascun anno di attività, l' A.R.P.A.C. è tenuta a redigere un rapporto finale, da trasmettere alla Regione, entro i 40 giorni successivi.

Art. 6 **(Durata ed efficacia)**

Il Programma, fatta salva la disponibilità finanziaria e la possibilità di proroga, copre il periodo 2008/2011 e decorre dalla data del 1 agosto 2008 alla stregua della nota del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per la Protezione della natura, del 16.6.2008 - prot. DPN-2008-0014848.

Art.7 **(Clausola Risolutiva)**

Il mancato trasferimento da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare delle risorse finanziarie, per la seconda e la terza annualità, che renda impossibile l'ulteriore prosieguo del Programma, costituisce motivo di revoca del rapporto tra la Regione e l'ARPAC. Restano in ogni caso salvi gli effetti che si sono verificati fino all'avveramento della predetta condizione.

Art. 8 **(Prestazioni aggiuntive)**

Qualora, per nuove sopravvenute esigenze espresse dal Ministero, determinate anche da emergenze ambientali, appaia necessario integrare il controllo sulle aree già previste all'art. 2 o individuare nuove aree da sottoporre a controllo, l'A.R.P.A.C. è tenuta, su richiesta della Regione, ad effettuare tali prestazioni aggiuntive.

Il Ministero farà fronte alle spese derivanti dal presente articolo, secondo i parametri unitari già stabiliti (**Tabella "A", allegata**)

Art.9 **(Inadempimenti e revoca)**

Qualora l'A.R.P.A.C. non adempia agli obblighi derivanti dal presente Regolamento o comprometta gravemente per negligenza, imprudenza o imperizia l'esecuzione delle prestazioni o le ritardi, in modo da non soddisfare più l'interesse della Regione, quest'ultima ha facoltà di revocare l'incarico, previa diffida, e fatto salvo il risarcimento danni e la restituzione del trasferimento concesso.

Nel caso di inadempimento parziale, non grave e tale da compromettere le successive prestazioni, come la mancata trasmissione dei dati entro i tempi previsti dall'art. 3, ovvero la trasmissione di dati non congrui, la Regione ha facoltà, in luogo della revoca, di ridurre in contraddittorio con l'A.R.P.A.C., l'importo da corrispondere, ferme le prestazioni rese.

Nel caso in cui si riscontrassero mancanze o ritardi, nel corso dell'attività e in sede di verifica finale, al termine di ciascun anno di attività, la Regione ha facoltà di procedere a decurtazioni sul trasferimento, da applicare all'atto della liquidazione del saldo dovuto.

Le decurtazioni, di cui al punto precedente, saranno determinate in base al costo previsto per ciascuna prestazione, i cui risultati non vengano comunicati conformemente alle scadenze di cui all'art. 3, secondo i costi analitici indicati nella Tabella "A" della Convenzione, sottoscritta il 17.10.2007 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania, che allegata alla presente Convenzione ne forma parte integrante e sostanziale.

Le inadempienze saranno comunicate all'A.R.P.A.C. con lettera raccomandata A/R.

L'A.R.P.A.C. entro 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera contenente gli addebiti può presentare controdeduzioni. Qualora l'A.R.P.A.C. non controdeduca nel termine prescritto, la Regione - Settore Ecologia, procederà all'adozione dei provvedimenti previsti dal presente articolo.

Art 10 **(Penali)**

Nel caso in cui l'ammontare complessivo delle decurtazioni, di cui all'art. 9, superi nell'arco di un'annualità il 10% del trasferimento annuale complessivamente stabilito, sarà irrogata la penale di € 20.000/00, nella misura del 5% del trasferimento annuale previsto.

Ai fini dell'applicazione della penale, la Regione - Settore Ecologia, entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti che danno luogo all'applicazione della stessa, contesta per iscritto all'ARPAC l'addebito e, sulla base del contraddittorio con l'Agenzia che dovrà concludersi nei trenta giorni successivi, adotta l'eventuale provvedimento contenente la penale.

Art. 12
(Responsabili del Programma)

Entro 10 giorni dalla data del provvedimento di approvazione del presente Regolamento, l'A.R.P.A.C. provvederà alla nomina del Responsabile del programma, che sarà comunicato alla Regione Campania – Settore Ecologia.

Art. 13
(Pubblicazioni)

I dati sullo stato di qualità dell'ambiente marino costiero, ottenuti nel corso del Programma, sono di proprietà del Ministero che potrà renderli disponibili a seguito delle opportune verifiche.

Eventuali pubblicazioni dell'ARPAC, aventi ad oggetto tali dati, dovranno fare esplicita menzione che si tratta di dati prodotti in attuazione della Convenzione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dovranno indicare espressamente la fonte.

Art. 14
(Riservatezza)

Il personale coinvolto nello svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento è tenuto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, al segreto d'ufficio, per quanto attiene alle informazioni ed ai documenti riservati o classificati tali dai responsabili del Programma.

Art. 15
(Responsabilità)

La Regione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare al personale impegnato nell'indagine e/o per gli eventuali danni che possano derivare a persone e/o cose dall'attività del personale.

Il personale utilizzato dall'A.R.P.A.C. non avrà nulla a che pretendere, per l'attività svolta, nei confronti della Regione Campania.

Art. 16
(Normativa applicabile)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si applica la Convenzione, sottoscritta il 17.10.2007, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania.

Art. 17
(Allegati)

Gli allegati indicati, rispettivamente con i numeri "1", "1/bis", "2", e la Tabella "A" allegata alla Convenzione, sottoscritta il 17.10.2007, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania, indicata con la lettera "A", costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.